



4.10.90.07

20 giugno 2017

Ordinanza municipale concernente la concessione d'incentivi a favore dell'inverdimento di tetti e di pareti esterne

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- l'art. 192 della Legge Organica Comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione delle Legge Organica Comunale;
- il Regolamento comunale del 31 marzo 2014, ed in particolare gli artt. 118 e 131;

emana

le seguenti disposizioni concernenti l'erogazione d'incentivi a favore dell'inverdimento di tetti e di pareti esterne.

Art. 1 Scopo

¹ La presente Ordinanza disciplina la concessione d'incentivi per la realizzazione di tetti e pareti esterne verdi (interventi di inverdimento) sul territorio giurisdizionale della Città di Mendrisio.

² Tramite l'inverdimento di queste superfici costruite, si vogliono creare nuovi spazi per la natura in ambiente urbano, migliorare la ritenzione delle acque piovane (tetti), proteggere e rendere gradevoli gli spazi urbani per una migliore qualità di vita, assorbendo i rumori e le polveri e infine mitigare i picchi di temperatura e dei consumi di energia.

Art. 2 Campo di applicazione

¹ La presente Ordinanza si applica nel caso di interventi sul territorio giurisdizionale della Città di Mendrisio concernenti:

- a) l'inverdimento estensivo o intensivo di coperture esistenti;
- b) l'inverdimento estensivo o intensivo di nuove coperture;
- c) l'inverdimento di pareti esterne esistenti;
- d) l'inverdimento estensivo o intensivo di nuove pareti esterne.

² Tutti gli interventi, di cui al precedente capoverso, devono rispettare le linee guida “Inverdimento di stabili” della Schweizerische Fachvereinigung Gebäudegrünung (SFG) rispettivamente del documento valorizzazione ambientale “Inverdimento dei tetti” guida e raccomandazioni della Città di Mendrisio.

³ La superficie inverdita, verticale od orizzontale, deve essere unitaria e complessivamente di almeno 20 mq per oggetto incentivato.

Art. 3 Incentivi e Autorizzazioni

¹ Nel limite della disponibilità del credito annuo, attribuito tramite la voce di preventivo dedicata a questi scopi, la Città di Mendrisio riconosce un incentivo finanziario pari a:

- **Pareti verdi** incentivo di Fr. 55.-- /mq fino a un massimo di Fr. 5'000.--;
- **Tetto verde intensivo** Fr. 35.-- /mq fino a un massimo di Fr. 5'000.--;
- **Tetto verde estensivo** Fr. 20.-- /mq fino a un massimo di Fr. 5'000.--.

² L'inverdimento deve essere stato preventivamente autorizzato secondo la procedura edilizia.

Art. 4 Richiesta d'incentivo

¹ La procedura per l'ottenimento dell'incentivo è avviata mediante una richiesta di promessa di incentivo da inoltrare al Municipio, prima dell'esecuzione dei lavori, per tramite dell'apposito formulario compilato compiutamente e ottenibile sul sito www.mendrisio.ch o per tramite la cancelleria.

² Alla richiesta di promessa di incentivo deve essere allegata una descrizione dettagliata di quanto si intende realizzare ed il dettaglio dei relativi costi d'investimento, nonché le relative autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'inverdimento.

³ L'Ufficio tecnico comunale verifica la completezza e la tempestività della richiesta di promessa di incentivo. Fa stato la data di ricezione.

In caso di richieste incomplete, l'Ufficio tecnico comunale assegna un termine perentorio di 10 giorni per completare la richiesta, pena il rifiuto dell'incentivo. Richieste tardive saranno invece rifiutate.

⁴ Una volta ottenuta la decisione di concessione dell'incentivo, il richiedente può iniziare i lavori. Al termine dei lavori il richiedente dovrà inoltrare al Municipio, per tramite dell'apposito formulario, la richiesta di versamento di incentivo, corredata da tutti i giustificativi.

⁵ Il diritto agli incentivi decade se le opere incentivate non sono state svolte e la richiesta di versamento dell'incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata entro un anno dalla crescita in giudicato della decisione di promessa d'incentivo.

⁶ A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni aggiuntive relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

⁷ Gli incentivi non hanno effetto retroattivo e non vengono concessi aiuti per progetti già terminati o per i quali sono già stati eseguiti degli acquisti.

⁸ Le priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste d'incentivo è determinata dalla data d'inoltro delle stesse, nella misura in cui le domande sono complete.

⁹ In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste inevasse vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito sufficiente per l'anno successivo.

Art. 5 Organo decisionale

¹ La decisione di concessione degli incentivi compete al Municipio, nell'ambito del limite di credito disponibile.

² Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 6 Controlli

¹ Il Municipio, tramite l'Ufficio tecnico comunale, verifica sul posto quanto realizzato, se del caso il Municipio può avvalersi della collaborazione dei competenti Uffici cantonali o di pareri specialistici.

² Il Municipio verifica il costo d'investimento sulla base dei giustificativi di pagamento che devono essere presentati dal richiedente.

Art. 7 Modalità di versamento degli incentivi

Dopo le verifiche tecniche e finanziarie di cui all'art. 6, ritenute ossequiate tutte le condizioni della presente Ordinanza, il Municipio provvede al versamento dell'incentivo calcolato secondo l'art. 3 entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di versamento dell'incentivo.

Art. 8 Pubblicazione delle informazioni

Il Municipio può pubblicare, a scopo divulgativo, i dati tecnici, in forma anonima, concorrenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi, così come la loro esatta ubicazione.

Art. 9 Revoca dell'incentivo

Il Municipio si riserva il diritto di revocare l'incentivo in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza.

Art. 10 Casi particolari

Eventuali eccezioni non contemplate nella presente Ordinanza verranno decise di volta in volta dal Municipio.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Adottata con risoluzione municipale no. 3913 del 13 giugno 2017.

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 20 giugno 2017 al 21 agosto 2017.

Il Municipio